

CONVENZIONE

tra

l'Università di Pavia (di seguito denominata “Università”), con sede in Corso Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, C.F. 80007270186 e P. IVA 00462870189, in persona del Rettore, Prof. Francesco Svelto, quale legale rappresentante ed ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

e

il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (di seguito denominato “Collegio”) con sede in Via Toselli n. 1, 10129 Torino (TO), PEC collegio.torino@geopec.it, C.F. e P. IVA 80091270019, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, Geom. Luisa Roccia, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto, di seguito denominate “Parti”

VISTI

- la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” e, in particolare, l’art. 8 il quale prevede che “*per la realizzazione dei corsi di studio nonché' delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni*”;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509*” il quale all’art. 3 co. 4 prevede che “*il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali*” e all’art. 10 prevede che i corsi di studio devono anche contemplare attività formative utili per l’inserimento

nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;

- il D.M. 12 agosto 2020 n. 446 recante “*Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01) [...] il quale nella Tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale istituisce la L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio*” e, in particolare, l’art. 3 co. 4 ai sensi del quale le attività di tirocinio attinenti ai corsi di studio individuati prevedono attività di tirocinio da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali [...] a cui destinare almeno 48 CFU”;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” e, in particolare, l’art. 2 il quale prevede che “*l’esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe L-P01) [...] abilita all’esercizio delle professioni di geometra laureato*” nonché l’art. 3 co. 2 secondo cui “*sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...] della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice*”;
- il Decreto Interministeriale n. 682 del 24 maggio 2023 relativo alla “*Laurea professionalizzante abilitante in Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (Classe L-P01) - Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163*” e, in particolare:

- l'art. 1 il quale prevede che *“ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 163/2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe L-P01 abilita all'esercizio delle professioni, di geometra laureato [...]. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la prova finale”*;
- gli artt. 2 e 3 che disciplinano le caratteristiche e le modalità di svolgimento del Tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV) e della Prova Pratica Valutativa (di seguito PPV) e prova finale;

Preso Atto

- dello Statuto dell'Università di Pavia emanato con D.R. rep. n. 455/2012 e ss.mm.ii il quale prevede, tra i compiti dell'Ateneo, l'attuazione di forme di collaborazione con altre Università, con le istituzioni statali e sovranazionali, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali e internazionali anche attraverso accordi di programma, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- del Regolamento Didattico d'Ateneo adottato dell'Università di Pavia emanato con D.R. rep. n. 628/2008 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE

- l'Università, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti come persone e futuri professionisti;
- nell'a.a. 2022/2023 è stato attivato il Corso di Laurea Professionalizzante in “Tecnologie Digitali per le Costruzioni l'Ambiente e il Territorio” (di seguito,

per brevità, “Corso”) nella classe di laurea L-P01 “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio”;

- il Corso forma professionisti aventi un profilo culturale che trova le sue origini anche nella figura tradizionale del geometra e che, tuttavia, si allarga per comprendere tematiche quali: l’efficientamento energetico, la protezione del territorio, il monitoraggio del territorio, dei manufatti e delle infrastrutture, la sicurezza nei cantieri, la mediazione e gestione dei conflitti, la gestione immobiliare. Il profilo dei tecnici formati sarà intermedio fra il ruolo esecutivo e quello progettuale, tipico delle lauree tradizionali in ingegneria. Tutto il Corso di studi ha un forte orientamento alla digitalizzazione e alla gestione informatica dei progetti e delle attività;
- l’Università, in linea con i propri obiettivi strategici nonché con le esigenze espresse dalle parti sociali relativamente alla possibilità di attivazione di un corso di laurea professionale, intende integrare le competenze scientifiche e teoriche del Corso con quelle metodologiche e pratiche strettamente collegate al mondo del lavoro;
- il Collegio è interessato a favorire la sinergia tra il mondo del lavoro e i percorsi formativi universitari che hanno attinenza con la professione di Geometra Laureato;
- a tal fine, il Collegio intende svolgere un ruolo attivo nella realizzazione del percorso formativo del Corso promuovendo presso i propri iscritti, che svolgono attività nel settore delle costruzioni, l’attivazione delle convenzioni di TPV necessarie e, contestualmente, supervisionando i tirocini curriculari conseguentemente attivati;
- le Parti intendono collaborare ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività formative e laboratoriali del Corso ai sensi dei citati D.M. 12 agosto 2020 n. 446 e D.M. 24 maggio 2023 n. 682 e, pertanto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2 – Oggetto

1. La presente Convenzione sancisce l'accordo tra le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, avente ad oggetto lo svolgimento dei percorsi di tirocinio finalizzati al conseguimento della laurea professionalizzante in "Tecnologie Digitali per le Costruzioni l'Ambiente e il Territorio" nella classe di laurea L-P01 in "Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio". In particolare, l'art. 1 del D.M. 682/2023 prevede che "l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe L-P01 – abilita all'esercizio delle professioni di geometra laureato o di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la prova finale".
2. Nell'ambito della presente Convenzione è, quindi, obiettivo comune delle Parti offrire, per ogni anno accademico, almeno 90 TPV. L'inizio delle attività di TPV dovrà avvenire entro la scadenza della Convenzione in oggetto.
3. Nell'ambito della presente Convenzione per Struttura Ospitante si intende il soggetto, segnalato dal Collegio, presso il quale lo studente svolgerà le attività formative di TPV.

3 – Contenuti ed obiettivi del Tirocinio pratico-valutativo

1. Ai sensi del D.M. n. 682/2023, il TPV si sostanzia in *“attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446. Tali attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all’estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali”*.
2. Come previsto nel regolamento didattico del Corso, nell’ambito delle attività formative previste, almeno 48 CFU sono acquisiti con lo svolgimento, al terzo anno, di un TPV interno al corso di studio medesimo. Le attività di TPV sono svolte per non più di 40 ore a settimana e ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, pari a 1200 ore di attività. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgano in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di cui sopra sono offerti come descritto al punto 1 dell’art. 6 della presente convenzione.
3. Ai fini dell’accesso al TPV, acquisito il numero minimo di CFU previsto dal regolamento del Corso, lo studente presenta ai competenti organi didattici la domanda di attivazione del TPV e l’Università, previa individuazione del tutor accademico e del tutor della struttura ospitante, autorizza l’avvio del TPV. Lo studente accede all’esame finale che abilita alla professione scelta e per la quale ha svolto le attività di TPV.
4. Il tirocinante ha diritto di scegliere la struttura ospitante dove eseguire il TPV tra quelle indicate nelle convenzioni stipulate dall’Università e fino all’esaurimento dei posti disponibili al fine di perseguire completamente gli obiettivi previsti dal successivo comma 5.

5. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV sono ricompresi nei seguenti ambiti: rilevamento topografico e architettonico; metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti accessori; gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali; attività agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative; contabilità dei lavori; sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; certificazione energetica e della sostenibilità e salubrità degli ambienti; redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attività di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste; principi delle attività professionali; normativa e deontologia.
6. Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento di valutazione dei rischi consegnatogli dal tutor della struttura ospitante, controfirmandone copia; seguire i protocolli di sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti e forniti in dotazione dalla struttura ospitante.
7. I tirocini avvengono senza alcun onere per la Struttura Ospitante.

4 – Tutor

1. Durante lo svolgimento del TPV, le attività formative sono seguite e valutate da tutor interni alla struttura ospitante che operano in collaborazione con docenti dell'Università di Pavia, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del Corso.

2. Ai fini della valutazione del TPV, il tutor della struttura ospitante compila un libretto di tirocinio nel quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività ed esprime un giudizio sulle attività svolte dallo studente.
3. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'Università di Pavia, e necessarie per l'accesso alla PPV.

5 – Prova Pratica Valutativa (PPV) e Prova finale

1. Oltre al TPV, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in “Tecnologie Digitali per le Costruzioni l'Ambiente e il Territorio” nella classe di laurea L-P01 in “Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio” comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale di cui all'art. 4 co. 2 lett. b del D.M. n. 682/2023.
2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di geometra laureato mediante la risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.
3. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri, i quali sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio Didattico del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti (Collegi e Ordini professionali), con almeno cinque anni di esercizio nella professione prescelta dallo studente.
4. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
5. Ai sensi dell'art. 4 co. 2 lett. b) D.M. n. 682/2023 una volta superata la PPV

lo studente deve sostenere una prova finale come da Regolamento Didattico del Corso.

6 – Obblighi delle Parti

1. Per il conseguimento delle finalità previste, il Collegio si impegna a:

- svolgere un ruolo di raccordo fra i propri iscritti che svolgono attività nei settori di interesse del Corso e l'Università al fine di individuare le Strutture Ospitanti disposte a mettere a disposizione del Corso i TPV sulla base di apposita Convenzione con l'Università;
- comunicare all'Università, con sei mesi di anticipo rispetto ai tempi di inizio dei TPV, l'elenco delle Strutture Ospitanti disponibili a stipulare la Convenzione, che abbiano esperienza e competenze nel campo. Il Collegio potrà successivamente integrare il citato elenco proponendo all'Università ulteriori nominativi di professionisti;
- designare, di concerto con gli altri Collegi e Ordini convenzionati con l'Università di Pavia, tra i propri iscritti - di comprovata esperienza e con almeno cinque anni di esercizio professionale - i componenti (almeno due) delle commissioni a composizione paritetica giudicatrici delle PPV a cui gli studenti sono ammessi al termine del TPV, e di comunicarli entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della PPV;
- designare e comunicare tempestivamente, di concerto con gli altri Collegi convenzionati con l'Università di Pavia, i nominativi di due iscritti all'Albo professionale - di comprovata esperienza e almeno cinque anni di esercizio nella professione - che saranno invitati a partecipare alle sessioni di laurea del corso in "Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l'Ambiente e il Territorio";
- collaborare con l'Università per la definizione dei criteri di valutazione delle competenze degli studenti non laureati già abilitati che intendono

conseguire il titolo accademico della professione a cui sono abilitati; tali studenti acquisiscono i relativi CFU se dimostrano di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività del TPV e previa valutazione positiva del tutor accademico;

- organizzare, annualmente, di concerto con l'Università e con gli altri Collegi con essa convenzionati, le attività formative atte al conseguimento di almeno 12 CFU per gli studenti che abbiano svolto attività di TPV in ambiti diversi da quelli libero-professionali.

2. L'Università si impegna a:

- stipulare con le Strutture Ospitanti segnalate dal Collegio specifiche convenzioni di TPV che disciplineranno tutti gli aspetti necessari;
- provvedere alla copertura assicurativa degli studenti per tutte le attività da svolgersi nell'ambito dei singoli progetti formativi di tirocinio;
- organizzare le PPV, formando idonee commissioni giudicatrici di almeno quattro componenti a composizione paritetica con i membri designati dai Collegi o Ordini professionali;
- invitare due membri designati dai Collegi ed iscritti all'Albo della professione, alla quale lo studente si abilita, a partecipare alle sessioni di laurea del corso professionalizzante in "Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l'Ambiente e il Territorio", fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
- collaborare con i Collegi o Ordini professionali convenzionati per organizzare annualmente attività formative atte al conseguimento di almeno 12 CFU per gli studenti che abbiano svolto attività di TPV in ambiti diversi da quelli libero-professionali.

7 – Collaborazioni con altri soggetti.

1. L'Università potrà stipulare convenzioni analoghe con altri Collegi e Ordini professionali, oltreché convenzioni di tirocinio direttamente con imprese e/o associazioni di imprese, studi professionali, aziende, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore.

8 – Referenti della Convenzione

1. Per le finalità indicate nella presente Convenzione, ciascuna Parte nomina un proprio referente. I referenti hanno funzione di interlocuzione e confronto in relazione agli impegni assunti dalle Parti con la presente Convenzione e definiscono – direttamente o facendo riferimento ai rispettivi organi decisionali, laddove necessario – ogni eventuale iniziativa da proporre in sua esecuzione, anche con il coinvolgimento di altri soggetti, se necessario.

9 – Uso dei segni distintivi

1. Ciascuna Parte ha la proprietà esclusiva del proprio marchio istituzionale. È fatto divieto a una Parte di fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultima, in applicazione delle disposizioni dalla stessa adottate in merito.

10 – Durata e Recesso

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per eguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.
2. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di 3 mesi, da comunicare all'altra Parte a mezzo PEC.
3. La presente Convenzione non implica oneri di spesa per le Parti.

11 – Sottoscrizione, Imposta di bollo e di Registro

1. La presente Convenzione:
 - sarà sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, sull'unico originale elettronico. Il relativo onere sarà assolto dall'Università in modalità virtuale, in forza di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001;
- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta.

12 – Trattamento dati personali

2. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. n. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: per l'Università: <https://privacy.unipv.it/> e, per il Collegio: https://collegiogeometri.to.it/il-collegio/privacy_policy/.
3. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi e sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. GDPR). Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto

misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

13 – Foro Competente

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente Convenzione che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Pavia.

Pavia, ⁽¹⁾	Torino, ⁽¹⁾
Università di Pavia Il Rettore Prof. Francesco Svelto	Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia Il Presidente Geom. Luisa Roccia

[Atto sottoscritto digitalmente – (1) rispettive date di sottoscrizione digitale]